



COMUNE DI BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

Deliberazione n. 19
del 30/07/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2020

L'anno **2020** addì **trenta** del mese di **Luglio** alle ore **19:00** in **BRENTINO BELLUNO**, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale, premesse le formalità di legge si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di 1a convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	MAZZURANA ALBERTO	X	
2	ZANGA MASSIMO	X	
3	LORENZI LUCA		X
4	VERONESI TIBERIO	X	
5	DALL' ORA MARCO		X
6	CASTELLETTI JONATHAN	X	
7	LUCCHINI LUCIA	X	
8	AGNELLINI MARTA	X	
9	SCHNIEREROVA IVANA	X	
10	STELLA GIAN ANTONIO	X	
11	ZANOLLI GRAZIELLA		X

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. ORONZO CAMASTA.

Il Sig. MAZZURANA ALBERTO nella qualità di Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a discutere e deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato, depositata agli atti e disponibile presso gli Uffici comunali unitamente ai relativi allegati.

Il Presidente apre la discussione, illustrando l'allegata proposta di deliberazione all'ordine del giorno, avente ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2020, ed i relativi allegati.

In particolare, il Sindaco dà lettura delle aliquote, evidenziando come il 10,6% per i capannoni sia tanto ma che al Comune ne arriva un punto solo e che abbassare quel punto colpirebbe solo le casse dell'Ente (es. il Canale Biffis, equiparato ai capannoni, porta sui 30 mila euro all'anno).

Il Consigliere Veronesi chiede se ci siano deroghe per i nuovi insediamenti, dichiarando di sapere che

alcuni Comuni lo fanno.

Il Sindaco risponde che è senz'altro un tema da approfondire, magari nel prossimo Consiglio.

Ultimata la discussione nonché la disamina della proposta di deliberazione e dei suoi allegati, si passa alla votazione.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione in oggetto, unitamente ai relativi allegati;

UDITO l'intervento del Sindaco in merito alla esposizione della suddetta proposta di deliberazione e dei suoi allegati;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri presenti;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale:

- è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 738 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali provvedano ordinariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, all'approvazione del bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO che con la legge n. 77/2020 del 17/07/2020, di conversione del D.L. 34 del 19/05/2020, vengono uniformati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU, solo per l'anno 2020, portandoli al 30 settembre, che è anche il termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

RICHIAMATO il Regolamento IMU approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. XX

del 30/07/2020;

CONSIDERTO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 740, che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 758, che 758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per

cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 760, che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, già citata, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

RITENUTO quindi di procedere, con il presente atto, all'approvazione delle aliquote IMU 2020, sulla base dei seguenti parametri:

A) Aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6** per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **2,5** per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Le suddette aliquote sono di seguito riepilogate e meglio chiarificate in tabella:

TIPOLOGIA	ANNO 2020 aliquota per mille
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)	6
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	2,5
FABBRICATI CATEGORIA D	10,6
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	10,6
AREE FABBRICABILI	10,6
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione dell'agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SML.	10,6
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO riduzione di imposta al 75 per cento.	10,6

B) Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

C) Sono altresì considerate abitazioni principali:

- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità;

D) Esenzione terreni agricoli:

- i terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 208 del 28/12/2015, in quanto il Comune di Brentino Belluno è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;

EVIDENZIATO come le aliquote IMU sopra indicate, ai sensi del comma 757 della L. di bilancio 2020, saranno idonee a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 della disposizione sopra indicata, allorché potranno essere inserite dall'Ente nell'apposito prospetto del Portale del federalismo fiscale per formare parte integrante della delibera stessa, considerato che attualmente l'applicazione non è disponibile ed il relativo prospetto è in corso di predisposizione da parte del competente Organo statale;

RICHIAMATA la risoluzione MEF n. 1/DF del 18/2/2020 recante "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote.", con cui il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze chiarisce che fornisce "Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del

decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art.13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.

RICHIAMATO inoltre l'art. 1 comma 767 della l. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020 al DL 34/2020, limitatamente al 2020, secondo il quale:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente».

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis c.1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.ms., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – TUEL, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, convertito con l. 7 dicembre 2012, n. 213 (Allegato B).

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- la Legge del 27/12/2019 n. 160, art. 1 commi 738-783;
- Il regolamento IMU 2020;

RITENUTA in definitiva la proposta di deliberazione in oggetto meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto in essa indicate, che si condividono e si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI:	8
FAVOREVOLI	8
ASTENUTI	0
CONTRARI	0

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di approvare le aliquote IMU 2020, sulla base dei seguenti parametri:

A) Aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6** per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1** per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **2,5** per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Le suddette aliquote sono di seguito riepilogate e meglio chiarificate in tabella:

TIPOLOGIA	ANNO 2020 aliquota per mille
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)	6
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	2,5
FABBRICATI CATEGORIA D	10,6
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	10,6
AREE FABBRICABILI	10,6
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione dell'agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.	10,6
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO riduzione di imposta al 75 per cento.	10,6

B) Detrazioni: le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

C) Di stabilire che sono altresì considerate abitazioni principali:

- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità;

D) Esenzioni:

- i terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 208 del 28/12/2015, in quanto il Comune di Brentino Belluno è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

4. Di dare atto che:

- tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

- per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, le modifiche al presente atto che dovessero rendersi necessarie per effetto di norme statali in merito, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;

- che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020 al DL 34/2020, limitatamente al 2020, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI:	8
FAVOREVOLI	8
ASTENUTI	0
CONTRARI	0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire l'immediata operatività delle disposizioni del presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Ing. ALBERTO MAZZURANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ORONZO CAMASTA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2020
--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto DAL BOSCO IRENE, quale responsabile di Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa

Brentino Belluno, lì 29/07/2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
DOTT.SSA IRENE DAL BOSCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto DAL BOSCO IRENE, quale Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto, visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato/proponente, esprime, ai sensi del 1° comma dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa

Brentino Belluno, lì 29/07/2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
DOTT.SSA IRENE DAL BOSCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata secondo le forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Oronzo Camasta)